



**PROVINCIA DI PARMA**

**OGGETTO:** *Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza provinciale, a.s. 2024/2025 - INTESA UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO C/O PARROCCHIA S.M. ASSUNTA DI SALSOMAGGIORE TERME, CONCESSO IN GESTIONE A SO.G.I.S. SRL.*

**COMPENSO: euro 7.988,40 (settemilanovecentottantottoeuro/00) oltre Iva.**

**Controparte: So.Gi.S. s.r.l., sede in Fidenza (PR), Piazza Garibaldi 1, C.F./P.I. 02220830349 - CIG 343695578**

L'anno duemilaventiquattro (2024), in questo giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_ (\_\_\_\_) presso la sede legale della Provincia di Parma in Viale M.della Libertà, 15 - Parma,

TRA

la Provincia di Parma, con sede legale in Parma, Piazzale della Pace n. 1, Codice Fiscale 80015230347, rappresentata dal Funzionario PO Responsabile Servizio Programmazione Rete Scolastica, Simona Sabbadini, nata a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Parma, stradone Martiri della Libertà 15, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 157/2024, esecutivo ai sensi di legge, e della determinazione n. \_\_\_\_\_ esecutiva dal \_\_\_\_\_;

E

SO.Gi.S. srl, con sede in Fidenza (PR), Piazza Garibaldi 1, C.F./P.I. 02220830349, nella persona

*SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE*

**ART. 1** - L'Amministrazione Provinciale di Parma ha deciso di addvenire alla stipula di una convenzione con So.Gi.S. s.r.l. - che gestisce l'impianto sportivo Palestra di Santa Maria Assunta di proprietà della medesima Parrocchia. La società SO.G.I.S. s.r.l. cede in uso all'Amministrazione Provinciale di Parma la Palestra "Santa Maria Assunta" per lo svolgimento dell'atti-



attività motoria dell'Istituto Magnaghi nell'anno scolastico 2024/2025 per 15.40 ore settimanali fino al 31/12/2024 per un numero totale di 10 settimane. **ART. 2** – Il corrispettivo per l'utilizzo della palestra SANTA MARIA ASSUNTA oggetto della convenzione è di euro 7.988,40 oltre ad IVA di euro 1.757,45 per complessivi euro 9.765,85, così calcolati:

- € 45+iva/h x 14 ore x 2 settimane + € 54,00 (tariffa con riscaldamento)+iva/h x 14 ore settimanale x 8 settimane + 1.40 ora \* 9 martedì.

L'importo sarà liquidato IN SOLO RATEO per euro 9.745,85 comprensivo di iva (€ 7.988,40 + iva € 1.757,45), con esigibilità entro 31/12/2024 (TERMINE DELLA CONVENZIONE).

Le parti concordano che: in caso di **mancato utilizzo totale** di uno o più impianti sportivi, nei periodi indicati all'art.1), causato dalla sospensione delle attività scolastiche e/o sportive imposta dall'autorità per il contenimento dell'epidemia Covid19, sarà dovuto a So.Gi.S. s.r.l. un corrispettivo ridotto, nella misura del 40% della tariffa oraria di cui all'art.2), per le ore di mancato utilizzo totale dell'impianto sportivo singolarmente considerato. Le parti definiscono l'ora di mancato utilizzo totale nel caso in cui l'Istituto Scolastico non utilizzi un impianto sportivo per nessuna attività e senza la presenza di alcuno studente e/o docente; in caso, invece, di **utilizzo solo parziale** di uno o più impianti sportivi, nei periodi indicati all'art.1) che precede, causato dalla sospensione delle attività scolastiche e/o sportive imposta dall'autorità per il contenimento dell'epidemia Covid19, sarà dovuta a So.Gi.S. s.r.l. la tariffa oraria integrale prevista all'art.2). Le parti definiscono l'ora di utilizzo solo parziale nel caso in cui l'Istituto Scolastico utilizzi un impianto sportivo, anche se con presenza ridotta di studenti e/o docenti o con utilizzo di una parte soltanto degli spazi; da ultimo, laddove il mancato utilizzo totale o l'utilizzo solo parziale di uno o più impianti sportivi, nei periodi indicati all'art.1), fosse dovuto a ragioni e cause diverse dalla sospensione e/o dalla limitazione delle attività scolastiche e/o sportive imposte dall'autorità per il contenimento dell'epidemia Covid19, sarà dovuta a So.Gi.S. s.r.l. la tariffa oraria integrale prevista all'art.2). Si provvederà al recepimento automatico di eventuali variazioni delle tariffe da parte del Comune proprietario degli impianti, previa specifica comunicazione e verifica della disponibilità finanziaria atta a garantire la copertura del contratto. L'Ente si riserva di rescin-



dere il contratto verificata la mancata copertura finanziaria. Il corrispettivo si intende comprensivo di acqua, luce, riscaldamento, utilizzo spogliatoio ed attrezzature sportive disponibili, pulizia locali nel rispetto della normativa e delle linee guida per la gestione del rischio SARS-COV-2. **ART. 3** – Tale convenzione avrà durata fino al 31/12/2024. **ART. 4** - Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (mantenimento e conservazione dell'impianto sportivo) sono a completo carico della proprietà. **ART. 5** – Gli atleti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'utilizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili designati dall'istituto scolastico. Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi da incuria, sbadataggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al gestore dell'impianto dall'istituto scolastico a cui è stato assegnato l'utilizzo. **ART. 6** – L'Amministrazione si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale; l'Amministrazione e la società di gestione dell'impianto sono sollevate da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività concessa. In caso di infortuni nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche, presso l'impianto sportivo, il primo soccorso è da intendersi in capo all'accompagnatore/insegnante del gruppo utilizzatore al momento, che è responsabile del primo soccorso, pronto soccorso compreso e dell'uso del defibrillatore semiautomatico, in possesso di adeguata qualifica, e che è tenuto a dotarsi ed apporre in posizione visibile apposita valigetta di pronto soccorso, contenente quanto previsto dal DM 388/03, oltre che il defibrillatore semiautomatico in stato di perfetta efficienza. L'Istituto scolastico utilizzatore dell'impianto risponderà direttamente dei danni a persone, cose o attrezzature, comunque provocati nell'esecuzione delle attività, assumendo a proprio carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, esonerando l'Ente ed il gestore dell'impianto da qualsiasi responsabilità. La predisposizione e il ricovero delle attrezzature funzionali alle attività sono a carico dell'utilizzatore. **ART. 7** – Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato. **ART. 8** - La presente Convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origine, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione. **ART. 9** – In caso di controversie relative alla interpre-



tazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato da ognuna delle parti ed il terzo, se non nominato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. **ART. 10** - Trattandosi di fattispecie assimilabile ai contratti di locazione di beni immobili non trovano applicazione: a) il codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett e) del D.Lgs. 36/2023 e gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. **ART. 11** - La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. **ART. 12** - La Società SOGIS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del presente contratto. Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale; è registrabile in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente ed è inoltre regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di n. 1 contrassegno telematico su ciascuna delle due copie del valore di euro 16,00 identificativi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che vengono apposti sulle 2 copie analogiche, conservate agli atti dell'Ente.

p. la Provincia di Parma

p. SO.G.I.S. SRL

Il Funzionario Responsabile

Il Procuratore

Simona Sabbadini

Lorenzo Dodi

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

